

STUDIO NOTARILE BELLEZZA

NOTAIO ENRICO BELLEZZA - NOTAIO LUIGI CECALA

CORSO VENEZIA, 18 - 20121 MILANO - TEL. 02/771112.1 - FAX 02/771112.33

e-mail: ebellezza@notariato.it

N. 26073 REPERTORIO

N. 4285 RACCOLTA

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattro agosto duemila

04-08-2000

in Milano, in un locale presso la Casa Comunale,
Piazza della Scala n.2.

Davanti a me dottor **ENRICO BELLEZZA**, Notaio in
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese, alla presenza dei signori

- **ROSANNA RIGON**, nata a Milano il giorno 16 dicembre
1958, residente a Chiaravalle (Milano), via San
Bernardo n. 29/a, impiegata;

- **FRANCESCO FLORIAN**, nato a Lucca il giorno 3 maggio
1967, residente a Milano, via dei Praga n.2, dottore
in giurisprudenza,

testimoni a me noti ed idonei,

SONO COMPARSI I SIGNORI

- **DOTT. GABRIELE ALBERTINI**, nato a Milano il giorno
6 luglio 1950, imprenditore,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non
in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale
Sindaco del

"COMUNE DI MILANO"

con sede in Milano, Piazza della Scala n.2, C.F.
01199250158,

in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale del predetto Comune in data 24 luglio 2000
n.571, Protocollo Generale 417.450/2000,
che in copia conforme all'originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A".

- **PROF. SERGIO CAMPAGNANO**, nato a Milano il giorno 14
aprile 1949, residente a Milano, Piazzale Brescia
n.16, C.F. CMP SRG 49D14 F205G, dirigente,

il quale dichiara di intervenire al presente atto
unicamente ed esclusivamente quale Direttore del
Settore Servizi Formativi e Diritto allo Studio del
Comune di Milano.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiedono di
ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

che allo scopo di procedere al riordino giuridico-
amministrativo e gestionale delle Civiche Scuole
Atipiche del Comune di Milano, conservandone le
finalità e le funzioni di interesse generale, è
intenzione del "COMUNE DI MILANO", come sopra
rappresentato, costituire una fondazione di
partecipazione.

Registrato a Milano il 07-08-2000
al n. vol. Esatte L.
di cui L. per Trascr.
L. per INVIM.
IL DIRETTORE

CIO' PREMESSO

Il "COMUNE DI MILANO", come sopra rappresentato, dichiara e stipula quanto segue.

1. E' costituita una Fondazione denominata
"SCUOLE CIVICHE DI MILANO"
in breve "SCM"

con sede in Milano, Via Salasco, presso la Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi".

2. La Fondazione intende costantemente perseguire l'insegnamento, l'educazione, la formazione e la formazione continua nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, eventualmente propedeutici di specializzazione e/o di aggiornamento, progetti di ricerca, in ciò ponendosi quale centro di formazione a distanza ed in rete con altre realtà formativo/didattiche nazionali ed estere. La Fondazione procederà alla valorizzazione e concretizzazione dei progetti culturali collegati all'attività didattica svolta, in attuazione del modulo culturale rappresentato dal "sapere e operare", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro e delle nuove professionalità. La Fondazione si propone di procedere alla conservazione, all'arricchimento e valorizzazione del proprio patrimonio storico, materiale ed immateriale, anche mediante l'apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche, cineteche e centri di documentazione, al fine, tra l'altro, di favorire la circolazione delle idee e della conoscenze.

3. A costituire il fondo di dotazione iniziale della Fondazione, il Fondatore promotore "COMUNE DI MILANO", come sopra rappresentato, conferisce a titolo gratuito alla medesima la somma di Lire 100.000.000=(centomilioni).

4. La Fondazione è costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento di tutte le norme stabilite da questo atto costitutivo e dallo statuto che, costituito da numero 30 (trenta) articoli, viene dai componenti approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

5. In ossequio a quanto previsto dall'allegato statuto, il "COMUNE DI MILANO", come sopra rappresentato, nella sua qualità di Fondatore Promotore, procede alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione nonché dei membri del Consiglio di Amministrazione

della medesima nelle persone dei Signori:

- Dott. Bruno Simini, nato a Milano il giorno 16 gennaio 1959, residente in Basiglio, Via Verdi, residenza Salici 333, Presidente e Consigliere;
- Avv. Pierangelo Cortesini, nato a Milano il giorno 28 luglio 1955, residente a Milano, Via G.Balla, n.10, Consigliere;
- Dott. Stefano Mazzocchi, nato a Mantova il giorno 8 novembre 1964, residente a Milano, Piazza Diaz n.6, Consigliere;
- Dott. Giacinto Sarubbi, nato a Milano il giorno 8 gennaio 1963, residente a Milano, Via Le Petit n.4, Consigliere.

In deroga alla Norma Transitoria di cui all'allegato Statuto, il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, si riserva di nominare successivamente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. Il Fondatore Promotore, come sopra rappresentato, procede altresì alla nomina del Direttore Generale della Fondazione nella persona del dott. Antongiulio Bua, nato a Trieste il giorno 19 dicembre 1956, residente a Trieste, Via P. Montfort n.12, dirigente.

Al nominato Direttore Generale vengono fin d'ora attribuiti, fermo restando quanto previsto dal predetto art. 22 dello Statuto, i seguenti poteri:

- aprire e chiudere, a nome della Fondazione, depositi e conti correnti sia bancari che postali, disporre prelievi anche allo scoperto, nei limiti del credito concesso alla Fondazione; emettere e firmare assegni bancari, circolari e bonifici, dare disposizioni di pagamento, rilasciare quietanze.
- Prendere in locazione e disdettare cassette di sicurezza, operare sulle stesse con facoltà di deposito e ritiro del contenuto.
- Girare a banche e istituti di credito, per lo sconto e l'incasso, assegni e titoli cambiari.
- Firmare ricevute bancarie da presentare per l'incasso.
- Effettuare operazioni di versamento sui conti della Fondazione.
- Esigere e riscuotere qualunque somma a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla Fondazione, rilasciando le relative quietanze in acconto o a saldo e gli atti di scarico; ritirare dagli uffici delle Poste, del Telegrafo, delle Dogane, delle Ferrovie dello Stato e da ogni società di trasporto, lettere raccomandate e assicurate, pieghi, pacchi, merci e titoli vari, rilasciando ricevuta e i relativi scarichi; presentare, se del caso, reclami ed esigere indennizzi; rappresentare la

Fondazione in ogni altro rapporto con i suddetti enti e uffici.

- Rappresentare la Fondazione presso gli Uffici Finanziari, gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, del Ministero del Tesoro, della Pubblica Amministrazione centrale o locale, e in genere presso qualsiasi ufficio pubblico o privato nel Territorio della Repubblica, adempiendo a tutte le relative formalità.

- Rappresentare la Fondazione in tutte le pratiche e formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico con facoltà di firmare, per conto della Fondazione stessa, atti inerenti volture di intestazione, consentire iscrizioni e cancellazioni di privilegi su automezzi, con potere di esonerare le Amministrazioni del Pubblico Registro Automobilistico da ogni responsabilità.

- Acquisire beni e servizi, stipulare contratti, tra cui quelli per la fornitura di gas, acqua potabile, energia elettrica, telefono, telex e telefax.

- Firmare convenzioni e contratti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione.

- Effettuare pratiche Import/Export, adempiendo ad ogni formalità richiesta dagli enti interessati.

- Compiere qualsiasi operazione con l'Ufficio Italiano dei Cambi.

- Assumere e licenziare il personale, anche dirigente e con esclusione dei Direttori di Dipartimento, stipulare i relativi contratti di lavoro, determinando le attribuzioni e fissando le condizioni ed i compensi, addivenire alla loro modificazione e risoluzione, transigere tutte le controversie in cui la Fondazione sia interessata.

- Stipulare contratti con Compagnie ed Istituti di Assicurazione per i veicoli e gli immobili di proprietà della Fondazione; firmare le relative polizze con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e di definire e transigere, in caso di sinistro, liquidazioni di danni o indennità, con facoltà di citare in giudizio la controparte.

- Affidare a professionisti incarichi e firmare certificazioni per compensi assoggettati a ritenuta d'acconto a favore di professionisti. Firmare la corrispondenza e tutti gli atti relativi ai poteri conferiti, con l'indicazione della denominazione della Fondazione.

- Presentare le richieste di cofinanziamento/finanziamento per contributi, progetti di formazione, ricerca ad Istituzioni

Nazionali e Comunitarie, gestire i suddetti progetti e presentare le rendicontazioni richieste.

- Attribuire i poteri di firma in relazione ai sopraelencati poteri.

7. Il Fondatore Promotore "COMUNE DI MILANO", così come sopra rappresentato, dà atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del predetto ente in data 24 luglio 2000 numero 571, Prot. Gen. 917.450/2000, che trovasi allegata sub "A" al presente atto, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Milano e la qui costituita Fondazione "Scuole Civiche di Milano" relativamente all'affidamento alla citata Fondazione della gestione del servizio "Civiche Scuole Atipiche di Musica, Cinema, Teatro, Interpreti e Traduttori" nonché di ogni altra attività rispondente agli obiettivi di sviluppo, integrazione e funzionalità, in riferimento alle scuole citate. Detta convenzione, nel contenuto e nel tenore letterale approvati dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione, verrà successivamente sottoscritta tra la qui costituita Fondazione ed il Comune di Milano, in tempi e con modalità tali da consentire lo svolgimento dei corsi d'insegnamento della citate Civiche Scuole Atipiche.

8. Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio saranno svolte dal Presidente della Fondazione e dal Direttore Generale, in via libera e disgiunta tra loro, ai quali vengono attribuiti tutti i poteri e le facoltà all'uopo necessari, ivi compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

Io Notaio ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su sei mezzi fogli di cui occupa sei pagine fin qui e da me Notaio letto alla presenza dei testimoni alla parte comparente che approva e sottoscrive.


F.to in originale: Gabriele Albertini

Sergio Campagnano

Francesco Florian, teste

Rosanna Rigon teste

Enrico Bellezza Notaio l.s.



ALLEGATO "B" AD ATTO REP. N. 26073/4285
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"SCUOLE CIVICHE DI MILANO"
OVVERO IN BREVE "SCM"
con sede in Milano

Art. 1

Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Scuole Civiche di Milano", con sede in Milano, via Salasco, presso la Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi". La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "SCM".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione intende costantemente perseguire l'insegnamento, l'educazione, la formazione e la formazione continua nei diversi ambiti culturali, professionali e disciplinari contemplati dalla propria attività, mediante l'attivazione di corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari, eventualmente propedeutici di specializzazione e/o di aggiornamento, progetti di ricerca, in ciò ponendosi quale centro di formazione a distanza ed in rete con altre realtà formativo/didattiche nazionali ed estere. La Fondazione procederà alla valorizzazione e concretizzazione dei progetti culturali collegati all'attività didattica svolta, in attuazione del modulo culturale rappresentato dal "sapere e operare", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del lavoro e delle nuove professionalità. La Fondazione si propone di procedere alla



conservazione, all'arricchimento e valorizzazione del proprio patrimonio storico, materiale ed immateriale, anche mediante l'apertura al pubblico dei propri archivi, biblioteche, cineteche e centri di documentazione, al fine, tra l'altro, di favorire la circolazione delle idee e della conoscenze.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) erogare premi e borse di studio per i Partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- h) svolgere, in via accessoria e strumentale al

perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5

Vigilanza

La Regione Lombardia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 7

Fondo di Gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi dei Fondatori, Partecipanti Donatori, Partecipanti Aderenti, Partecipanti Onorari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Entro il 31 agosto il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 aprile. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Comitato Esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in :

- Fondatore Promotore e Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Volontari;
- Partecipanti Dipendenti e Collaboratori.

Art. 10

Fondatore Promotore e Fondatori

E' Fondatore Promotore il Comune di Milano.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche,

singole od associate, e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

Art. 11

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Sostenitori si dividono in :

- Giovani, partecipanti di età non superiore a ventisette anni;
- Ex Allievi, partecipanti che hanno svolto uno o più corsi organizzati dalle Civiche Scuole;
- Ordinari, partecipanti che intendono sostenere la Fondazione, indipendentemente dalla loro qualificazione soggettiva.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 12

Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali gli Enti Pubblici, le Accademie, le Università che contribuiscano al Fondo di Dotazione od al Fondo di Gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Partecipanti Volontari

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Art. 14

Partecipanti Dipendenti e Collaboratori

Possono essere nominati tali, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i Dipendenti ed i Collaboratori delle Civiche Scuole che contribuiscono alla sopravvivenza dell'Ente ed allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con prestazione gratuita di una giornata di lavoro subordinato ovvero mediante il controvalore economico, determinato dal Consiglio di Amministrazione nella sua consistenza, pari ad una giornata di lavoro subordinato.

Art. 15

Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 16

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile, a quanto previsto dal successivo articolo 24. I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Consiglio di Amministrazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima come pure consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Art. 17

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

Il Fondatore Promotore Comune di Milano non può essere escluso dalla Fondazione.

Art. 18

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Direttore Generale;

- il Collegio dei Partecipanti;

- il Collegio dei Revisori.

Sono strutture amministrative della Fondazione:

- il Dipartimento Amministrativo;

- i Dipartimenti Didattici.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, di cui cinque indicati dal collegio dei Partecipanti ai sensi del successivo art. 24 ed i restanti designati dal Fondatore Promotore e dai Fondatori, proporzionalmente alla contribuzione al fondo di dotazione ed alla gestione dell'ente.

I Fondatori, qualora lo ritengano utile ed opportuno, possono nominare fino ad altri due membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritengano particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di tredici membri.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Direttore Generale;
- c) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- d) nominare i Fondatori ed i Partecipanti Sostenitori, Istituzionali, Volontari, Dipendenti e Collaboratori;
- e) nominare il Presidente della Fondazione ed uno o più Vice Presidenti;
- f) approvare il regolamento interno della Fondazione;
- g) individuare i Dipartimenti Didattici della Fondazione;
- h) nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- i) nominare i Direttori dei Dipartimenti Didattici determinandone le retribuzioni e la qualifica del rapporto;
- j) attribuire poteri di firma ai singoli consiglieri, al Direttore Generale ed ai Direttori dei Dipartimenti Didattici;
- k) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- m) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri od ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente. Ai lavori del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), e), h),

k) e l) sono validamente adottate con il voto favorevole di una maggioranza qualificata del 65 per cento dei punti/voto.

Art. 20

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato, con le seguenti regole: il quorum costitutivo è formato da un numero di punti/voto da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il 51 per cento dei punti/voto è attribuito ai rappresentanti del Fondatore Promotore ed il restante 49 per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. La suddivisione ed i criteri relativi vengono per il primo triennio stabiliti dal Fondatore Promotore Comune di Milano e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei punti/voto rappresentati, purché sia rappresentato almeno il 60 per cento dei punti/voto. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 21

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità

amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito da uno dei Vice Presidenti.

Art. 22

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della Fondazione, responsabile del buon andamento amministrativo, contabile e finanziario della Fondazione.

Il Direttore Generale, in tale ambito, sovrintende allo svolgimento dell'attività della Fondazione. Egli provvede, in particolare, a delineare i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali, nonché a presentare i progetti di bilancio preventivo e consuntivo. Il Direttore Generale può nominare un Vice Direttore Generale al quale delegare parte dei propri poteri.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario.

Art. 23

Direttore del Dipartimento Didattico

Il Consiglio di Amministrazione designa per ciascun Dipartimento Didattico della Fondazione un Direttore, scegliendolo tra il personale dipendente ovvero tra soggetti esterni di comprovata esperienza e specchiata professionalità nelle materie di interesse del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento Didattico promuove l'autonomia didattica e le specificità del Dipartimento dal medesimo diretto, formula le strategie didattiche, predispone i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica, rispondendone innanzi al Consiglio di Amministrazione. In particolare, il progetto didattico deve ricevere il gradimento del Dipartimento, espresso dall'organo collegiale dei docenti, previsto e disciplinato dal regolamento della Fondazione.

Il Direttore del Dipartimento Didattico può segnalare e descrivere al Consiglio di Amministrazione settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo

della Fondazione nonché del settore che egli presiede.

Art. 24

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti alla Fondazione di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, e 15 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Al Collegio dei Partecipanti spetta il compito di designare almeno dieci nominativi di Partecipanti, dei quali:

- quattro designati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno ai sensi dell'art. 19 del presente statuto;

- uno della categoria dei Partecipanti dei Dipendenti e Collaboratori eletto direttamente nel Consiglio di Amministrazione dal Collegio dei Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Il Collegio dei Partecipanti può riunirsi in forma plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai Fondatori e scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori è organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Essi partecipano senza diritto di voto alle riunioni

del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 26

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art. 27

Gestione provvisoria

Il Fondatore Promotore Comune di Milano può disporre la revoca di tutti i membri degli organi della Fondazione, quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie che regolano l'attività della Fondazione, ovvero ancora nel caso di gravi violazioni o inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla convenzione che verrà sottoscritta tra la Fondazione stessa ed il Comune di Milano.

Con l'atto di revoca il Fondatore Promotore Comune di Milano nominerà tre membri che costituiranno il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione che dovrà provvedere a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento della Fondazione.

Tali membri resteranno in carica per un esercizio, dopodiché si provvederà alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni statutarie.

Art. 28

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 29

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si

applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 30

Norma transitoria

In sede di costituzione, il Fondatore Promotore Comune di Milano nominerà i primi componenti del Consiglio di Amministrazione, che sarà formato da un minimo di tre membri, nonché il Presidente della Fondazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti degli organi così nominati potranno, nella pienezza dei poteri, immediatamente operare validamente nella composizione determinata nell'atto costitutivo e resteranno in carica per i primi tre esercizi, venendo via via integrati con le successive nomine.

F.to in originale: Gabriele Albertini

Sergio Campagnano


Francesco Florian, teste

Rosanna Rigon teste

Enrico Bellezza Notaio l.s.

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme marginali che si rilascia, in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge, omissis l'allegato "A", con avvertenza che le parti omissis non alterano ne' contraddicono quelle riportate in atto.

MILANO, 7 AGOSTO 2000.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps with a circular notary seal. The seal is embossed and contains the following text: "ENGIO-FU. GIUSTINO NOTARIO IN MILANO" around the top edge and "BELLEZZA" at the bottom. In the center of the seal is a star-like emblem surrounded by decorative flourishes.